

N. \_\_\_\_/\_\_\_\_ REG.PROV.COLL.  
N. 08257/2021 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Prima Bis)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 8257 del 2021, integrato da motivi aggiunti,  
proposto da

Daniele Aiello, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Mangazzo, con  
domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia e domicilio fisico eletto  
presso lo studio del difensore in Roma, Via Valadier, 44;

*contro*

Ministero della difesa e Comando generale dell'Arma dei carabinieri, in persona  
del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi *ex lege*  
dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi,  
12;

*per l'annullamento*

*previa sospensione dell'efficacia*

*quanto al ricorso introduttivo:*

- del giudizio di inidoneità prot. n. 388365/2-13 del 24 giugno 2021, nell'ambito  
del concorso per il reclutamento di 3.581 allievi carabinieri in ferma quadriennale

indetto con bando pubblicato nella Gazzetta ufficiale – 4<sup>a</sup> serie speciale n. 16 del 25 febbraio 2020, espresso in prima istanza dalla Commissione per gli accertamenti psico-fisici presso il Comando generale dell'Arma dei carabinieri – Centro nazionale di selezione e reclutamento, nonché della visita medica di primo accertamento, il cui giudizio è stato consegnato per la notifica in data 24 giugno 2021, e della successiva graduatoria finale di merito;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;

*quanto ai motivi aggiunti depositati il 31 ottobre 2021:*

- degli atti già impugnati con il ricorso introduttivo del giudizio;

- della graduatoria finale di merito approvata in data 7 luglio 2021;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa e del Comando generale dell'Arma dei carabinieri;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli articoli 27, 41, comma 4, e 49 cod. proc. amm.;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2022 la dott.ssa Floriana Venera Di Mauro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che con il ricorso per motivi aggiunti è stata impugnata graduatoria finale di merito per la riserva di posti di cui all'articolo 1, comma 1, lett.b), del bando di concorso, approvata il 7 luglio 2021;

Ritenuto, pertanto, necessario disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati inclusi nella predetta graduatoria e di autorizzare il ricorrente ad avvalersi, a tal fine, della notifica per pubblici proclami – ai sensi degli articoli 41, comma 4, e 49, comma 3, cod. proc. amm. – con le seguenti modalità:

- pubblicazione della presente ordinanza (con oscuramento delle generalità del

ricorrente), del ricorso introduttivo del giudizio (con oscuramento delle generalità del ricorrente), del ricorso per motivi aggiunti (con oscuramento delle generalità del ricorrente) e dell'elenco nominativo dei controinteressati sul sito internet del Ministero della difesa – Arma dei carabinieri, nella medesima pagina del sito in cui sono disponibili le informazioni relative alla procedura selettiva di cui si tratta;

- inserimento nella pagina principale del sito di un apposito collegamento permanente, dal quale possa raggiungersi la pagina su cui sono stati pubblicati i dati sopra indicati;

Ritenuto di disporre che:

- a tali incumbenti la parte ricorrente dovrà provvedere inoltrando, entro dieci giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, apposita richiesta, corredata di copia informatica degli atti indicati, al Comando generale dell'Arma dei carabinieri;

- l'Amministrazione provvederà alla pubblicazione, con le modalità sopra indicate, entro venti giorni dalla richiesta, rilasciandone attestazione al richiedente, e assicurerà il mantenimento della pubblicazione fino al deposito della sentenza definitiva;

- la prova dell'avvenuta notifica nei modi sopra indicati, contenente anche l'attestazione dell'Amministrazione, dovrà essere depositata, a cura del ricorrente, entro dieci giorni dal rilascio della medesima attestazione;

Ritenuto di fissare, per la prosecuzione della trattazione, la camera di consiglio del 22 aprile 2022;

Ritenuto di rinviare alla medesima camera di consiglio la decisione sulle spese della presente fase;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) dispone l'integrazione del contraddittorio, nei modi e nei termini specificati in motivazione.

Fissa, per la prosecuzione della trattazione, la camera di consiglio del 22 aprile

2022.

Rinvia alla medesima camera di consiglio la decisione sulle spese della presente fase.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-*septies* del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente

Floriana Venera Di Mauro, Primo Referendario, Estensore

Claudio Vallorani, Primo Referendario

**L'ESTENSORE**  
**Floriana Venera Di Mauro**

**IL PRESIDENTE**  
**Riccardo Savoia**

**IL SEGRETARIO**

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.